

WORK IN PROGRESS

collana a cura di LORENZA ALBANESE

diritto del lavoro

WORKI

SERGIO SCILABRA

la tutela dell'infortunio sul lavoro

EXEO edizioni 

WORK IN PROGRESS

ISBN formato pdf: 978-88-6907-136-2

pubblicazioni professionali

CAPITOLO I

L'INFORTUNIO SUL LAVORO E LA MALATTIA PROFESSIONALE

1. La necessità storica dell'infortunio sul lavoro

La tutela contro gli infortuni sul lavoro e la relativa disciplina legislativa, sono state sin dal principio collegate alle evoluzioni storiche che hanno segnato la materia lavoristica e reso più complesso lo scenario del mercato del lavoro.

La necessità di tutelare il lavoratore che esercita la propria attività, in un mondo in continua evoluzione industriale e tecnologica, ha comportato il susseguirsi di diverse leggi di settore, frutto dell'esperienza pratica e della casistica con cui si sono dovuti confrontare gli specialisti giuridici, nonché gli stessi enti pubblici preposti al controllo sul rispetto delle regole preposte a tutela della vita e della salute del lavoratore.

L'esigenza di creare una disciplina attinente alla materia antinfortunistica sorge sul finire del XIX secolo allorquando si avvertiva, sull'attività lavorativa, la pregnante influenza dell'evoluzione economica e tecnologica della società, che ha comportato la nascita di un sistema industriale caratterizzato dall'uso sempre più frequente di macchine azionate da energia meccanica.

In Italia il processo di evoluzione economica viene favorito da un'importante componente di innovazione tecnologica: la nascita del motore a scoppio nel 1853 e della casa automobilistica Fiat nel 1899, sono esempi dell'evolversi del sistema industriale e della necessaria richiesta di un adeguamento legislativo per l'aggravarsi del fenomeno infortunistico².

Alcuni settori industriali come quello chimico, tessile e

² Cfr. *Tutela dei lavoratori* in www.inail.it

metalmecanico, sono stati destinatari dei maggiori benefici del processo evolutivo economico con la conseguente crescita della forza lavoro al loro interno.

La necessità di una normativa specifica per la tutela dall'infortunio nasceva dall'evidente impossibilità, per i principi generali del diritto, di fornire ai lavoratori un'efficace ed adeguata protezione contro il danno subito nell'ambito dei nuovi rischi emergenti.

1.1 Primi interventi normativi

Sino al 1898, attraverso gli strumenti in vigore all'epoca, il risarcimento del danno sarebbe stato possibile solo nel caso in cui fosse stata provata la colpa del datore di lavoro.

La prima previsione legislativa inerente alla tutela del fenomeno infortunistico viene individuata nell'ambito della l. n. 80 del 17 marzo 1898³, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che introduce l'obbligo assicurativo per i datori di lavoro che impiegano operai in mansioni pericolose.

Veniva per la prima volta introdotto nel sistema italiano il rischio professionale, con il quale si delineava a carico del datore di lavoro il risarcimento del danno provocato dall'infortunio al lavoratore⁴. Il più immediato effetto è stata la nascita di una gestione triangolare, Stato-imprenditore-lavoratore, del vincolo previdenziale, alla quale successivamente viene ricondotta l'originaria forma di Stato Sociale⁵.

La stipulazione del vincolo assicurativo, che imponeva il risarcimento del lavoratore infortunato attraverso un indennizzo ovvero una rendita vitalizia, comportava un netto miglioramento

³ Ex art. 6, Legge n. 80 del 17 marzo 1898, la prima legge organica sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in Italia.

⁴ Ex art. 7, Legge n. 80 del 17 marzo 1898.

⁵ ALES E., *Modelli teorici e strumenti giuridici per la tutela dei lavoratori: la nascita delle assicurazioni sociali in Italia* in AA.VV. *Esperienze, evoluzione e prospettive della assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, INAIL 1999, pp. 295 ss.

della situazione del lavoratore ai fini dell'onere della prova. Il lavoratore non doveva più dimostrare, secondo le normali regole risarcitorie, la colpa del datore, ottenendo così più agevolmente un indennizzo per l'infortunio occorso per caso fortuito o colpa dello stesso lavoratore.

Gli ulteriori interventi legislativi, determinati per poter integrare la normativa vigente, si sono successivamente estesi verso nuovi settori, come il d.l. luog. n. 1450 del 23 agosto 1917⁶, che ha esteso la tutela anche ai lavoratori dell'agricoltura, la Carta del lavoro del 1927⁷, la l. n. 860 del 22 giugno 1933⁸ che ha previsto la nascita e l'affido in via esclusiva della gestione degli infortuni all'INAIL⁹, e la disposizione dell'art. 2110 c.c.¹⁰

Di rilevante importanza risulta, infine, il R.d. 1765 del 17 agosto 1935¹¹, attraverso il quale si ebbe sia l'unificazione delle disposizioni concernenti la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, sia l'introduzione di principi cardine ancora vigenti nell'attuale sistema, come l'automaticità del rapporto assicurativo e delle prestazioni, che prevede la tutela dell'infortunato indipendentemente dall'assicurazione del datore o dal pagamento dei contributi assicurativi¹².

1.2 La previsione Costituzionale

Il punto di inizio, sul quale fondare l'analisi dell'istituto della

⁶Ex art. 1, d.l. n. 1450 del 23 agosto 1917.

⁷ Cfr. *Carta Lavoro* in www.historia.unimi.it

⁸ Conversione in legge del R.d. n. 264 del 23 marzo 1963.

⁹ Cfr. <http://seriestoriche.istat.it/>.

¹⁰ «In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità».

¹¹ Ex art. 3, R.d. 1765 del 17 agosto 1935.

¹² FACELLO F., *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali*, Giuffrè 2005, pp. 5 ss.

tutela contro gli infortuni sul lavoro, deve essere individuato nell'ambito della nostra Carta Costituzionale.

L'art 38 Cost.¹³ rappresenta la fonte costituzionale della tutela assicurativa dei soggetti addetti ad attività produttive nell'ambito degli ambienti in cui svolge la prestazione lavorativa¹⁴. Attraverso tale previsione viene riconosciuto il concetto di sicurezza sociale, che si esplica con l'intervento previdenziale a tutela delle esigenze di vita dei lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

Il binomio della tutela assicurativa con il riconoscimento del diritto alla salute stabilito all'art 32 Cost.¹⁵ rappresenta un elemento fondamentale ai fini della qualificazione della tutela del soggetto lavoratore dal punto di vista fisico e biologico. Esprime, inoltre, la qualificazione dell'elemento lavoristico, quale *trait d'union*, di una protezione rafforzata rispetto alle situazioni giuridiche soggettive estranee al rapporto di lavoro.

La tutela alla salute ed il principio di sicurezza sociale stabiliti dalla Carta Costituzionale divengono, quindi, espressione di un intervento pubblico che mira alla rimozione degli ostacoli per la completa affermazione della personalità umana, come previsto dall'art. 3 Cost.¹⁶

¹³ «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera».

¹⁴ FACELLO F., *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra diritto alla salute e tutela previdenziale* in Riv. Inf. Mal. Prof., n. 1-2 1998, pp. 15 ss.

¹⁵ «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

¹⁶ «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

CAPITOLO II

L'ITER ASSICURATIVO E LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. Diritti ed obblighi delle parti

L'iter assicurativo per ottenere l'indennizzo dell'infortunio subito dal lavoratore necessita una serie di iniziative da parte dei tre soggetti coinvolti, in modo che tutte le parti possano ottenere il giusto riconoscimento dei propri diritti.

La finalità del sistema assicurativo è sicuramente rappresentata dalla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, al quale fanno seguito l'interesse del datore di lavoro ad essere tenuto indenne⁷⁷, economicamente e penalmente, per l'evento imprevisto e l'interesse dello Stato, rappresentato dall'INAIL, a vedere garantito il rispetto dei diritti dell'uomo previsti dalla Costituzione e dalle norme dell'Unione⁷⁸.

La tutela del lavoratore si sviluppa quindi allo scopo di prevenire i rischi che possono derivare dall'adempimento dell'obbligazione della prestazione lavorativa sotto le direttive altrui⁷⁹.

Per poter nel migliore dei modi comprendere il sistema assicurativo creato dal nostro legislatore bisogna prendere le mosse dall'evento dal quale scaturisce il processo contributivo-assistenziale, ovvero sia l'infortunio sul lavoro, che rappresenta conseguentemente l'oggetto dei maggiori interventi normativi.

⁷⁷ Ex art. 10 comma 1, T.U. Infortuni: «L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro».

⁷⁸ Cfr. direttive n. 89/391 sull'ampliamento dell'obbligo di sicurezza e n. 2000/1978 e n. 2000/1942 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

⁷⁹ Cfr. PROIA G., capitolo I, nota 22.

1.1 La denuncia di infortunio

La persona del lavoratore necessita una serie di tutele che derivano quale immediata conseguenza dell'obbligazione di effettuare una prestazione in un'organizzazione, alle dipendenze e sotto le direttive del datore di lavoro.

Da tale tutela consegue, per il lavoratore infortunato, il diritto a vedere riconosciuto interamente il risarcimento per il danno patito in occasione della prestazione effettuata.

Accanto alla tipiche forme risarcitorie previste dal codice civile verso il responsabile del fatto illecito, viene prospettato un sistema di tutele sanitarie ed economiche in capo all'INAIL, a garanzia dell'effettivo ristoro.

Per ottenere le prestazioni assicurative il lavoratore deve comunicare l'infortunio, anche *in itinere*, al proprio datore di lavoro e recarsi nella struttura sanitaria più opportuna al fine di ottenere le cure del caso e far certificare l'evento dannoso collegato all'infortunio⁸⁰.

Il certificato così rilasciato, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro, deve essere consegnato subito al datore di lavoro.

Nel particolare caso di lavoratori autonomi, la comunicazione può essere fatta entro due giorni direttamente con l'invio del certificato medico all'Ente, potendo compilare il modulo di denuncia anche in un momento successivo⁸¹.

La denuncia effettuata all'INAIL comporta per il lavoratore infortunato un onere della prova meno gravoso rispetto a quello tipicamente previsto per l'inadempimento extracontrattuale.

Egli ha l'onere di dimostrare, esclusivamente che l'evento dannoso è sorto in correlata causalità con l'attività lavorativa, tale che questa si ponga come causa o concausa del danno subito.

⁸⁰ Cfr. Allegato n. 1

⁸¹ Cfr. *Comunicare l'infortunio* in www.inail.it

Al lavoratore non compete l'onere di allegare l'eventuale colpa o dolo del datore⁸², pur permanendo un generico obbligo di documentare le eventuali norme antinfortunistiche violate dal datore di lavoro.

La denuncia dell'infortunio, anche se di lieve entità, deve essere effettuata immediatamente. Quando l'assicurato non abbia ottemperato all'obbligo predetto, non viene corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell'infortunio⁸³.

Nel caso in cui insorga una malattia professionale, grava l'onere sul lavoratore di allegare la relativa certificazione dal momento in cui il danno alla salute si sia concretizzato nella sua forma morbosa e venga accertata la natura professionale della malattia⁸⁴.

Se il lavoratore ritornato ad effettuare la prestazione subisce una ricaduta, dovrà recarsi dal medico della struttura sanitaria preposta alla certificazione degli stati di infortunio e malattia, e comunicare il perdurare dell'evento dannoso provocato dall'infortunio precedentemente subito. Questo certificato dovrà successivamente essere trasmesso sia al datore che all'INAIL, per l'inserimento nel fascicolo di competenza.

1.2 I doveri del datore di lavoro

All'interesse del lavoratore di poter effettuare la prestazione in situazioni di sicurezza ed idoneità, corrisponde un generale dovere del soggetto direttivo all'osservanza delle leggi in materia antinfortunistica.

Al datore di lavoro quale titolare del potere direttivo nei confronti

⁸² ROSSI A., *La responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il sistema di parziale esonero*, in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di) *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico*, Utet 2014, pp. 237 ss.

⁸³ *EX* art. 52, T.U. Infortuni.

⁸⁴ Cfr. Allegato n. 2.

del lavoratore compete, altresì, un generale obbligo di sicurezza definito dall'art 2087 c.c., secondo il quale è onere del datore adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica dei prestatori di lavoro⁸⁵.

Allo stesso compete inoltre un pregnante utilizzo degli strumenti ritenuti più efficaci al fine di evitare un'eventuale responsabilità civile o l'ancora più grave responsabilità penale, nel caso di rimozione ed omissione di cautele o difese destinati a prevenire incidenti o infortuni sul lavoro⁸⁶.

Dalla violazione, dolosa o colposa, delle suesposte norme deriva pertanto in capo al datore una responsabilità di tipo contrattuale.

È il medesimo T.U. Infortuni a stabilire gli oneri del datore di lavoro per un corretto comportamento davanti all'Istituto assicurativo, egli deve:

- inoltrare la denuncia all'INAIL, entro 2 giorni dalla conoscenza dell'evento, per gli infortuni occorsi ai dipendenti, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, ovvero entro 24 ore in caso di decesso del lavoratore⁸⁷;

⁸⁵ «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

⁸⁶ *Ex art. 437 c.p.*: «Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni»;

451 c.p.: «Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione».

⁸⁷ *Ex art. 53 commi 1, 2 e 3, T.U. Infortuni*: «Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

- denunciare, almeno cinque giorni prima dell'inizio, la natura dei lavori ed in particolare quelli specificati nella tabella per l'assicurazione contro le malattie professionali;
- fornire tutte le indicazioni e gli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione;
- denunciare le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione;
- denunciare le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di questi, la sede dell'azienda⁸⁸;
- quando non sovrintende personalmente alla gestione, denunciare le generalità della persona che lo rappresenta⁸⁹;
- dare all'Istituto le notizie documentate relative alle retribuzioni che devono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione;
- consentire agli incaricati l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio⁹⁰;
- comunicare tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro eseguite⁹¹;
- versare i premi o contributi di assicurazione anticipatamente, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti».

⁸⁸ *Ex* art. 12, T.U. Infortuni.

⁸⁹ *Ex* art. 14, T.U. Infortuni.

⁹⁰ *Ex* art. 19, T.U. Infortuni.

⁹¹ *Ex* art. 24, T.U. Infortuni.

CAPITOLO III L'INFORTUNIO IN ITINERE

1. L'infortunio in itinere e la sua evoluzione legislativa

La disciplina dell'infortunio *in itinere* risulta di più recente formazione rispetto alla comune tutela prevista per il soggetto che abbia subito un infortunio, nell'ambito della struttura lavorativa estensivamente intesa.

La legge di riferimento è senza dubbio il T.U. Infortuni che, all'artt. 2 e 210¹²⁵, contempla espressamente i casi in cui l'evento infortunistico ricade nell'alveo dell'infortunio *in itinere*.

La previsione di tale tutela, introdotta dal d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, è il frutto di una ragguardevole attività dei giudici italiani che hanno per molti anni sopperito alla lacuna legislativa ampliando l'ambito di operatività dell'indennizzo dell'infortunio in azienda¹²⁶.

Col trascorrere degli anni si è avvertita la necessità di saldare i principi giurisprudenziali al dettato normativo assicurativo, al fine di evitare la discrezionalità insita in tutti quei giudicati che sono il frutto

¹²⁵ «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida»

¹²⁶ Cfr. Cassazione Sezioni Unite, n. 3734 del 20 aprile 1994.

di interpretazioni soggettive.

L'esigenza di legiferare sull'infortunio *in itinere* è dovuta soprattutto all'ampliamento delle tutele riconosciute al lavoratore, come conseguenza del verificarsi di fattispecie contrattuali che hanno storicamente ampliato il rischio per lo stesso.

L'art. 2 fissa dei parametri entro i quali l'infortunio *in itinere* possa essere considerato indennizzabile, dettando dei principi che vanno ad incidere e parzialmente modificare quei caratteri dell'infortunio e della malattia precedentemente esaminati¹²⁷.

Nonostante la previsione legislativa, si assiste frequentemente ad un modellarsi degli indirizzi delle Corti, sull'infortunio *in itinere*, ancora in corso. Pertanto risulta necessaria una continua attività di aggiornamento e studio dei disposti giurisprudenziali più recenti. In particolare per l'utilizzo del mezzo privato, l'infortunio in missione e la malattia professionale, per la quale non è riconosciuto l'indennizzo se causata da un evento lesivo *in itinere*¹²⁸.

L'INAIL ha provveduto, attraverso apposite circolari¹²⁹, a stabilire dei parametri entro i quali l'infortunio *in itinere* non può essere oggetto di indennizzo.

L'infortunio non è indennizzabile, oltre che nei casi previsti dalla legge, se avvenuto: in ambito domestico, comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e degli spazi condominiali; nelle strade private; se l'assicurato è un passeggero di un veicolo utilizzato senza

¹²⁷ Cfr. Cassazione Civile sezione lavoro n. 13733 del 17 giugno 2014: «In materia di infortuni sul lavoro, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio *in itinere*, inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate", che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore».

¹²⁸ Cfr. Cassazione Civile sezione lavoro n. 27644 del 11 dicembre 2013: «Poiché non è consentito procedere ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l'infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest'ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto "venga causata dal lavoro" e "non contratta in occasione di lavoro", la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio *in itinere* e non si estende alle malattie professionali».

¹²⁹ Cfr. Circ. INAIL del 12 gennaio 2004.

CAPITOLO IV

IL PROCESSO PREVIDENZIALE

1. Il rito del lavoro

Il rito del lavoro non è regolato in un codice autonomo, ma viene ricompreso nell'ambito del Codice di procedura civile.

Punto di riferimento è l'art. 442 c.p.c. secondo cui nei procedimenti sulle controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, agli assegni familiari nonché ad ogni altra forma obbligatoria di assistenza e previdenza, anche previsti da accordi e contratti collettivi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. del c.p.c.

Vi è contemplata, pertanto, la possibilità codicistica di integrare le norme specifiche e settoriali previste dal rito del lavoro, con la normativa generale prevista dal Codice di procedura civile.

La particolarità del rito di lavoro è racchiusa nella possibilità del giudice di poter esercitare dei poteri nell'acquisizione della prova che non sono nella disponibilità delle parti¹⁶¹.

Si discute di poteri d'ufficio che incontrano nella natura dispositiva del giudizio e nelle preclusioni i loro limiti procedurali.

I mezzi di prova, nell'ambito del processo del lavoro possono

¹⁶¹ Ex art. 444 c.p.c.: «Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave».

essere pertanto acquisiti d’ufficio dal giudice allorquando le parti incontrano i limiti di preclusione previsti dagli artt. 416 ss. del codice di rito¹⁶².

A questi si aggiunge la possibilità di nominare uno o più consulenti tecnici al fine di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti.

Il processo del lavoro si colloca quindi nell’ambito del processo dispositivo, laddove l’onere della prova ricade sulle parti¹⁶³ e la medesima decisione del giudice è legata alle domande e alle eccezioni delle stesse¹⁶⁴.

Le controversie previdenziali solitamente attengono al rapporto fra i tre soggetti della disciplina. È possibile che si verifichi un contenzioso fra lavoratore e datore, per il risarcimento del danno, fra lavoratore ed INAIL per il riconoscimento e l’erogazione della prestazione, ed infine tra datore ed Ente per le omissioni e le irregolarità contributive.

Tali controversie incontrano comunque il limite procedurale previsto dall’art. 443 c.p.c., il quale impone che siano esauriti i procedimenti amministrativi o comunque che siano decorsi 180 giorni dalla loro proposizione, per la rilevanza del «procedimento prescritto dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa»¹⁶⁵.

Infine, è prevista la giurisdizione del Giudice di Pace per tutte quelle controversie aventi ad oggetto gli interessi o gli accessori dovuti al ritardo nel pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, come previsto dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009.

¹⁶² Ex art. 445 c.p.c. inerente alla nomina del consulente tecnico.

¹⁶³ Ex art. 446 c.p.c. sugli istituti di patronato e di assistenza sociale.

¹⁶⁴ SANDULLI P., *L’ambito di applicazione del rito del lavoro*, in CENDON P. (a cura di), *Lavoro. Il diritto privato nella giurisprudenza. La tutela del lavoratore: sicurezza, demansionamento, malattia e infortunio, pensione*. vol. III, Utet 2009, pp. 371 ss.

¹⁶⁵ DI GIACOBBE S., *In contenzioso giudiziario previdenziale*, in FACELLO F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè 2005, pp. 555 ss.

GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile sez. lavoro, n. 6881 del 3 aprile 2015, sul comportamento colposo del lavoratore: Questo comportamento che si tramuta in un'azione colposa ed a volte dolosa, spesso in violazione di determinate regole di tutela stabilite all'interno dell'azienda ovvero determinate dal legislatore, comporta un esonero parziale della responsabilità del datore. Questa responsabilità, infatti, non può estendersi oltre gli obblighi di controllo e di rispettare le regole. «Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'articolo 2087 del c.c. non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, occorrendo sempre che l'evento dannoso, per la sua risarcibilità, sia riconducibile a colpa del datore di lavoro per violazione di obblighi di comportamento di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati».

Cassazione Civile sez. lavoro, n. 22154 del 20 ottobre del 2014, relativamente al diniego di infortunio in itinere con auto propria: «Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie *ratione temporis*), l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto».

Cassazione Civile sez. lavoro, n. 13733 del 17 giugno 2014, «In materia di infortuni sul lavoro, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio in itinere, inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate", che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore».

Cassazione Civile sez. 6, n. 4944 del 3 marzo 2014, che definisce la competenza del T.U.Infortuni, dopo la definizione di danno biologico: «il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2, 4 e 6, e il regime del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e quello del d.lgs. n. 38 del 2000 costituiscono due sistemi normativi autonomi, separati ed impermeabili (Corte Cost. 19 dicembre 2006 n. 426; Cass. 12 ottobre 2007 n. 21452) che si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti e alle malattie professionali denunciate rispettivamente prima o dopo la data di entrata in vigore del d.M. 12 luglio 2000, previsto dal d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2000. In questa prospettiva è stata sottolineata la diversità dell'oggetto stesso della tutela (non più la riduzione della capacità di lavoro generica, ma il danno all'integrità psicofisica). Da tale separatezza deriva che il regime del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 continua a coesistere con quello successivo e a governare gli eventi di sua competenza fino allo scadere dei relativi termini revisionali (Cass. n. 12613 del 2008 e conf. Cass. n. 8761 del 2010)».

Cassazione Civile sez. lavoro, n. 475 del 13 gennaio 2014: «Non rientra nella nozione di infortunio in itinere quello occorso al lavoratore al rientro dalla ferie ed in orario notturno, perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (nella specie, il sinistro era occorso poco dopo mezzanotte mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo)».

Cassazione Civile sez. lavoro, n. 27644 del 11 dicembre 2013, sui

limiti del danno in itinere: «Poiché non è consentito procedere ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l'infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest'ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto “venga causata dal lavoro” e “non contratta in occasione di lavoro”, la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie da infortunio in itinere e non si estende alle malattie professionali»; e sulla natura previdenziale e non risarcitoria della prestazione INAIL: «In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la rendita erogata dall'INAIL, ex art. 13 del d.l. 23 febbraio 2000, n. 38, va considerata di natura previdenziale e non risarcitoria, per la sua natura e per le finalità di interesse pubblico ad essa sottese, e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2115, comma 3, del Codice Civile», nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità, per il lavoratore, di rinunciare all'indennizzo INAIL per danno biologico, in ipotesi di infortunio in itinere, pur in presenza di un terzo responsabile.

Cassazione Civile sez. lavoro, n. 10565 del 7 maggio 2013: «per occasione di lavoro deve intendersi il collegamento necessario fra l'evento infortunistico e l'attività prestata dal lavoratore. Affinché il soggetto possa ottenere validamente un riscontro, ad opera dell'ente previdenziale, della propria situazione di svantaggio economico-fisico, sarà necessario che tale svantaggio sia il risultato diretto di un evento che trova nella prestazione lavorativa, ampiamente intesa, il suo compiersi».

Cassazione Civile n. 21014 dell'8 ottobre 2010, in merito al danno da perdita di chance riconosciuto ad un lavoratore che in costanza di contratto a tempo determinato, subiva un infortunio che gli impediva la futura stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

Cassazione Civile n. 11940 del 13 giugno 2008, sul danno risarcibile: «che comprende sia il danno economico, per la ridotta possibilità di produrre reddito, quale conseguenza dell'impossibilità di effettuare una prestazione, sia il danno alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito

BIBLIOGRAFIA

ACCONCIA P., *I soggetti nelle assicurazioni sul lavoro e malattie professionali* in Facello F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè 2005.

ALES E., *Modelli teorici e strumenti giuridici per la tutela dei lavoratori: la nascita delle assicurazioni sociali in Italia* in Aa.Vv. *Esperienze, evoluzione e prospettive della assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, INAIL 1999.

ALIBRANDI G., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè 1994.

BALELLA G., *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Trattato di diritto del lavoro*, Cedam 2012.

BOER P., *I ricorsi amministrativi nei confronti degli enti previdenziali per lavoratori dipendenti*, in Cendon P. (a cura di), *Lavoro. Il diritto privato nella giurisprudenza. La tutela del lavoratore: sicurezza, demansionamento, malattia e infortunio, pensione. vol. III*, Utet 2009.

BONA M. *D.l. n. 70/2000 e d.lg. 38/2000: verso quale riforma del danno personale?* in *Giurisprudenza Italiana*, 2000.

DE FELICE M., *Relazione sull'andamento infortunistico 2013, Inail: tavole tratte dall'appendice statistica*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, fascicolo 2/2014, pp.

DE MATTEIS A. – GIUBBONI S., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè 2005.

DI GIACOBBE S., *In contenzioso giudiziario previdenziale*, in Facello F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè 2005.

FACELLO F., *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra diritto alla salute e tutela previdenziale* in Riv. Inf. Mal. Prof., n. 1-2 1998.

FACELLO F., *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali*, Giuffrè 2005.

GIBIINO T., *L'occasione di Lavoro*, in Facello F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè 2005.

GULLÌ C., *Il contenzioso amministrativo*, Milano 1989

LA PECCERELLA L., *Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in Santoro Passarelli G. (a cura di) *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico*, Utet 2014.

MIGLIORINI A., *Ricorsi amministrativi*, in Enciclopedia del diritto, Milano 1989.

PIERGROSSI D., *Le prestazioni sanitarie*, in Santoro Passarelli G. (a cura di) *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico*, Utet 2014.

PONTRANDOLFI F., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità. Spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, in Facello F.

(a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè 2005.

PROIA G, *Il diritto all'integrità psicofisica* in Santoro Passarelli G. (a cura di) *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico*, Utet 2014.

RINALDI M., *Infortunio sul lavoro ed in itinere* in Cendon P. (a cura di), *Lavoro. Il diritto privato nella giurisprudenza. La tutela del lavoratore: sicurezza, demansionamento, malattia e infortunio, pensione. vol. III*, Utet 2009.

RINALDI M., *Malattia Professionale* in Cendon P. (a cura di), *Lavoro. Il diritto privato nella giurisprudenza. La tutela del lavoratore: sicurezza, demansionamento, malattia e infortunio, pensione. vol. III*, Utet 2009.

ROMEO L., *La tutela degli eventi infortunistici occorsi al lavoratore in missione*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, fascicolo 1/2014.

ROSSI A., *La responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il sistema di parziale esonero*, in Santoro Passarelli G. (a cura di) *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico*, Utet 2014.

SANDULLI P., *L'ambito di applicazione del rito del lavoro*, in Cendon P. (a cura di), *Lavoro. Il diritto privato nella giurisprudenza. La tutela del lavoratore: sicurezza, demansionamento, malattia e infortunio, pensione. vol. III*, Utet 2009.

SCIOTTO S., *I ricorsi amministrativi in materia di Lavoro*, in Cendon P.